


Comune di BOVES

Informazioni
















- **Cartografia catastale**
 - **Terreni**
 - BOVES Foglio 29 Num. 689
Sup. catastale mq. 554
- **Strumenti urbanistici**
 - **Variante Parziale 24**
 - **Destinazioni urbanistiche**
 - ETP - Aree agricole collinari di tutela paesaggistica ed ambientale - Tab.E3-Etp, Art.43
 - **Vincoli**
 - TERRITORIO MONTAN - Territorio montano
 - VIN_COLLINA - area collinare di interesse Paesaggistico Ambientale
 - **Classi**
 - III_Indiff - CLASSE III indifferenziata - Art.71
 - **Piano Paesaggistico Regionale 2017**
 - **Tavola P2**
 - lettera g) foreste-boschi - Lettera g) i territori coperti da foreste e boschi

Comune di BOVES
















Legenda







Cartografia catastale (Aggiornamento novembre 2023)



























-  Confini di mappa
-  Fabbricati
-  Particelle
-  Strade
-  Acque
-  Numeri particelle
-  Termine comunale
-  Termine particellare
-  Graffa di annessione
-  Punto trigonometrico
-  Punto fiduciale
-  Segno convenzionale di unione
-  Flusso scorrimento acque
-  Riporti particelle
-  Linee varie

Piano Regolatore - Variante Parziale n.24 - Assetto del territorio comunale
LIMITI ED AREE DI RISPETTO

-  Limite territorio comunita' montana
-  Limite insediamenti di interesse documentario-ambientale (A1-A2)
-  Limite aree
-  Limite ambiti di strumenti urbanistici esecutivi
-  Edifici e aree di pertinenza di classe X
-  Limite Parco Fluviale Gesso-Stura
-  Limite area archeologica
-  Limite rispetto cimiteriale
-  Limite rispetto depuratore
-  Limite di rispetto torrenti
-  Rispetto incrocio stradale (Art.13 comma 5 N. di A.)
-  Limite di piano particolareggiato
-  Corridoio infrastrutturale

PRESCRIZIONI PROGETTUALI

-  Insediamenti di interesse documentario-ambientale (A1-A2)
-  Area residenziale
-  Area residenziale di nuovo impianto
-  Area industriale-artigianale "D"
-  Area inserita nel P.P.A.
-  Area o edificio soggetto a norma specifica

-  Area servizi di interesse comune
-  Area istruzione preobbligo e obbligo
-  Area pubblica verde-parco urbano-giuoco-sport
-  Area collinare di interesse Paesaggistico Ambientale
-  Area cimiterale
-  Area demaniale vincolo militare
-  Area soggetta a vincolo idrogeologico
-  area agricola collinare di interesse Paesaggistico Ambientale
-  Area privata verde e sport (golf)
-  Area verde privato
-  Sito osservatorio astronomico "SOA"
-  Area turistica "T"
-  Aree agricole collinari di tutela paesaggistica ed ambientale "ETP"
-  Area residenziale di completamento nella porzione edificata in parte del concentrico della Frazione Rivoira
-  Aree agricole di rispetto al Parco Fluviale "E.cr"
-  Area in uso per la disciplina sportiva di motocross
-  Edifici da demolire (d)
-  Edifici di valore storico-artistico-ambientale (1)
- Edifici di interesse documentario-ambientale
-  2
-  3
-  4
-  Verde privato di uso pubblico convenzionato
-  A1 - addensamento commerciale storico rilevante
-  A4 - addensamento commerciale urbano minore
-  L1 - localizzazione commerciale urbana
-  Individuazione "asse di progetto" P.T.P.

AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA "E"

TAVOLA	AMBITO	LOCALITA'	SUPERFICIE TERRITORIALE	SUPERFICIE FONDARIA	POPOLAZIONE AL	NUOVI ABITANTI PREVISTI	VOLUMETRIA COSTRUIBILE	TIPIE MODALITA' DI INTERVENTO											PARAMETRI DI INTERVENTO						DESTINAZIONI D'USO						NOTE E RIFERIMENTI AI PRINCIPALI ARTICOLI DELLE NORME DI ATTUAZIONE		
								A) MANUTENZIONE ORD.	B) MANUTENZIONE STRAORD.	C) RESTAURO	D) RIRISANAMRNTO CONSERVATIV.	E1) RISTRUTT. EDIL. "A"	E2) RISTRUTT. EDIL. "B"	F1) DEMOLIZ. SENZA RIC.	F2) DEMOLIZ. CON RIC.	G) AMPLIAMENTO	H) COMPLETAMENTO	N) RIQUAL. EDILIZIA	O) RISTRUTT. URBANISTICA	I) NUOVO IMPIANTO	DENSITA' TERRITORIALE	DENSITA' FONDARIA MAX.	ALTEZZA	N° PIANI FUORI TERRA	DISTANZE	a) RESIDENZIALI	b) RESIDENZIALI E CONNESSI ALLA RESIDENZA	c) PRODUTTIVE ARTIGIANALI	d) PRODUTTIVE INDUSTRIALI	e) TERZIARIE VARIE		f) AGRICOLE E SILVO PASTOR.	g) PUBBLICHE E INTERVENTO PUBBL.
1L	E3		21.047.702						(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	X	X	X	X	(1) art.43 comma 2 punto 2c			
2L	E4a		13.250						(2)		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	X	X	X	X	(2) art.43 comma 2 punto 2d				
2L	E5		58.405																						X	X	X	X	(3) art.43 comma 2 punto 2e				
1L	E6		8.941.789																						X	X	X	X					
1L	E6cr		55.532						Art.43 c.2/2f.3																								
1L	Etp		1.807.725						(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	X	X	X	X	(4) art.43 comma 2 punto 2f			
3L																															(5) esclusivamente per ambito E4a		
																															(6) art.43 comma 2 punto 2g		

**TITOLO II°
CAPO VI°
ARTT. da 40 a 59**

**E
3
4a
5
6
ETP**

ART. 43 - INTERVENTI EDILIZI AMMESSI PER AMBITI NORMATIVI

1 Le aree a prevalente destinazione agricola "E" sono suddivise in ambiti normativi. Tali ambiti sono classificati sulla base delle caratteristiche delle aree ed in relazione agli obiettivi di trasformazione, salvaguardia, conservazione e tutela che si vogliono perseguire.

2 Ferme restando le prescrizioni dei precedenti artt. 40 - 41 e 42 valgono le seguenti ulteriori specifiche :

2a AMBITO NORMATIVO "E1"

Comprende le aree del territorio agricolo produttivo e delle relative residenze rurali.

Fatti salvi gli indici di densità fondiaria di cui ai successivi articoli, gli interventi edilizi consentiti sono :

- A) Manutenzione ordinaria;
- B) Manutenzione straordinaria;
- C) Restauro;
- D) Risanamento conservativo;
- E1) Ristrutturazione edilizia di tipo "A";
- E2) Ristrutturazione edilizia di tipo "B";
- F1) Demolizione senza ricostruzione;
- F2) Demolizione con ricostruzione;
- G) Ampliamento;
- I) Nuova costruzione.

Sul lotto censito a Catasto al Fg. 19, mappale 1309, identificato cartograficamente con asterisco, sito lungo via Borgo San Dalmazzo, è ammessa la realizzazione di una volumetria aggiuntiva, a quella prevista di norma dal P.R.G., pari a mc. 100. La realizzazione di tale volumetria in incremento determina l'obbligo di cedere o monetizzare lo standard per servizi pubblici corrispondente previsto dal Piano Regolatore.

Nell'ambito delle aree di tipo E1, anche su proposta di privati cittadini, l'Amministrazione con propria Delibera di Consiglio, può individuare un'area da destinare a cimitero per animali d'affezione, ai sensi della LR1/19; tale area deve comunque essere preliminarmente assoggettata alle verifiche di idoneità intrinseca, in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2001, n. 5/R, restando comunque subordinata al rilascio di un'apposita autorizzazione comunale.

2a.1 Ambito normativo "E1.a" area archeologica : i suddetti interventi edilizi sono ammessi con le precauzioni nello scavo impartite dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali del Piemonte.

2a.2 Ambito normativo "E1.b" area di rispetto alle zone sportiva attrezzata ed al centro edificato : non sono ammessi interventi edilizi e modificazioni del suolo, salvo le normali variazioni di coltura. E' ammesso il trasferimento della volumetria costruibile nell'ambito normativo "E1".

2a.3 Ambito normativo "E1.c" area di rispetto limitrofa al centro edificato. Sono ammessi gli interventi edilizi di cui all'ambito "E1" esclusivamente per le seguenti destinazioni d'uso :

- 1a)** abitazioni agricole;
- 1b.0)** costruzioni rurali;
- 1b.1)** serre fisse per colture aziendali.

Non sono ammesse altre destinazioni d'uso agricole.
L'orientamento ed il posizionamento nel lotto dei costruendi edifici é dettato dalla Amministrazione Comunale.

Trova applicazione quanto stabilito dall'art.42 delle N.d. A..

E' ammesso il trasferimento della volumetria costruibile nell'ambito normativo "E1".

2a.4 Ambito normativo "E1d" area per attività artigianale di servizio all'attività agricola (officina meccanica per riparazione macchine agricole). E' ammessa la costruzione di fabbricato di abitazione pertinenziale (abitazione del titolare e/o del custode), secondo le prescrizioni di cui all'art.38 comma 6. Standards urbanistici: da computare nella misura del 30% della superficie territoriale. Eventuali conguagli di eccedenze non utilizzabili a fini pubblici saranno oggetto di monetizzazione. Intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato, con tipologia consona al contesto agricolo.

2a.5 Ambito normativo "E1pc"

Ammesso l'impianto di attività "Pensione per cani" a conduzione privata.

Superficie coperta massima: mq 240

Altezza: mt. 5,00 (intradosso gronda)

Vincoli: tipologia consona con l'ambiente agricolo circostante.

Intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato.

2a.6 Ambito normativo "E1ds"

(ex discarica di 2^ categoria di tipo A)

Non è ammesso l'impianto di colture per produzioni alimentari, umane o zootecniche, in applicazione dei disposti di cui al punto 3.1 dell'Allegato II del D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.

2a.7 Ambito normativo "E1co"

-

Ammissa l'attività commerciale di "acquariologia", consistente nella esposizione e nella vendita di animali vivi, di generi alimentari ad essi connessi e di prodotti per la cura degli animali e degli acquari, nonché di prodotti ed attrezzature incentrati sullo sviluppo di tecnologie ecosostenibili, quali attività compatibile con l'impianto agricolo preesistente.

2b AMBITO NORMATIVO "E2"

Comprende le porzioni del territorio comunale agricolo collinare di fondovalle.

Sono ammessi tutti gli interventi di cui all'ambito "E1" con esclusione dell'intervento I) Nuova costruzione.

Per le costruzioni rurali di servizio di cui all'art.41 comma 1 punto 1b.0 è ammesso l'ampliamento nella misura del 50% della superficie utile lorda complessiva delle preesistenze.

Ambito normativo "E2.a" bacino di invaso: nel caso di realizzazione di detto bacino, é ammesso, mediante S.U.E., il recupero in altro loco dei volumi degli edifici sommersi.

2c AMBITO NORMATIVO "E3"

Comprende le aree agricole collinari e montane di tutela idrogeologica, vincolate ai sensi del R.D. 3267/1923.

In queste aree ogni intervento di trasformazione agraria e di modificazione del suolo, ivi compresa quella edificatoria ed estrattiva, é subordinato al rilascio di Autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale, così come disposto dalla L.R. 9 agosto 1989 n° 45 e successiva Circolare esplicativa del P.G.R. 31 gennaio 1990 n° 2/AGR.

Interventi edilizi ammessi:

- A) Manutenzione ordinaria;
- B) Manutenzione straordinaria;
- C) Restauro;
- D) Risanamento conservativo;
- E1) Ristrutturazione edilizia di tipo "A";
- E2) Ristrutturazione edilizia di tipo "B";
- F1) Demolizione senza ricostruzione;
- F2) *Demolizione con ricostruzione, nel rispetto della tipologia rurale tradizionale;*
- G) *Ampliamento, nei limiti di cui al paragrafo seguente.*

E' ammessa la ricostruzione in sito delle preesistenze abitative documentate e dimostrabili nella consistenza volumetrica, nel rispetto della tipologia originaria o comunque tipica locale; è inoltre ammessa in casi eccezionali e con le prescrizioni innanzi citate, la demolizione e ricostruzione in presenza di gravi lesioni strutturali documentate con perizia statica a forma di tecnico abilitato. ***Sono ammessi***

ampliamenti entro il 20% del volume per adeguamenti funzionali che non comportino la superficie utile abitativa.

La documentazione richiesta a corredo delle istanze di intervento edilizio è quella indicata nell'art.7 delle specifiche Norme Tecniche di Attuazione della Variante 2/1998 al P.R.G.C. – Ambito collinare di tutela paesistica ed ambientale.

Per le costruzioni rurali di servizio di cui all'art.41 comma 1 punto 1b.0 è ammesso l'ampliamento nella misura del 50% della superficie utile lorda complessiva delle preesistenze in assenza di disponibilità ulteriori per poterle realizzare.

E' ammessa la realizzazione di una singola struttura edilizia a supporto dell'attività di pastorizia (malga) esclusivamente ove ne sia comprovata e verificata da parte del Comune la necessità ai fini del mantenimento e della gestione delle aree a pascolo di versante, solo su aree di proprietà comunale di cui al Foglio catastale n.47 - mappale 122 ed al Foglio catastale n.51- mappale 4, nel rispetto delle limitazioni idrogeologiche e previo parere della CLP, da realizzare nel rigoroso rispetto delle indicazioni regolamentari di cui al 'Manuale sulle caratteristiche architettoniche degli insediamenti rurali' allegato al Regolamento edilizio, e da dimensionare in misure minima indispensabile rispetto ai capi da ospitare.

2d AMBITO NORMATIVO "E4a"

Nei sub-ambiti E4a sono ammessi interventi edilizi previsti per l'ambito normativo "E2".

2e AMBITO NORMATIVO "E5"

Comprende le aree agricole di rispetto limitrofe al centro edificato di riserva per eventuali futuri ampliamenti abitativi nei successivi P.R.G.C.. Non sono ammessi interventi edilizi e modificazioni del suolo, salvo le normali variazioni di coltura. E' ammesso il trasferimento della volumetria costruibile nell'ambito normativo "E1".

2f AMBITO NORMATIVO "E6"

2f.1 Comprende le aree agricole di rispetto al Parco Fluviale.

Interventi edilizi ammessi :

- A) Manutenzione ordinaria;
- B) Manutenzione straordinaria;
- C) Restauro;
- D) Risanamento conservativo;
- E1) Ristrutturazione edilizia di tipo "A";
- E2) Ristrutturazione edilizia di tipo "B";
- F1) Demolizione senza ricostruzione.
- G) Ampliamento con le prescrizioni ed i limiti del comma 12 art. 33 delle presenti N. di A.

2f.2 E' prescritto il mantenimento dello stato dei luoghi e delle risorse naturali; trova applicazione il disposto dell'art. 18 comma 2 punto 2a delle presenti N. di A..

2f.3 **AMBITO NORMATIVO "E6cr"**

Comprende le aree utilizzate dal Centro Sperimentale Orticolo "CReSO" per lo sviluppo di progetti di ricerca applicata, con l'obiettivo di un'orticoltura di qualità legata al territorio.

Si applicano le prescrizioni del comma 2f.2 precedente.

2g **AMBITO NORMATIVO "ETP"**

Comprende le aree agricole collinari di tutela paesaggistica ed ambientale per le quali vigono le Norme Tecniche di Attuazione della Variante 2/1999 al P.R.G.C.

Nelle aree ETP i fabbricati in evidente contrasto con l'ambiente circostante (classe 4) sono ammessi interventi fino al risanamento conservativo di tipo parziale

2g1 In deroga a quanto previsto dalle norme atte a regolamentare l'attività edilizia in ambito ETP, è concessa la realizzazione, esclusivamente per le aziende agricole esistenti ed in attività, di strutture accessorie nella misura massima di mq 150 di superficie coperta secondo i parametri edificatori di altezza e distacchi fissati all'art. 49, comma 1 delle presenti norme e nel rispetto del comma 2 del medesimo art. 49 richiamato. Tali interventi sono subordinati al parere vincolante della Commissione locale del Paesaggio e dovranno essere realizzati prevalentemente in contiguità del centro aziendale o di strutture esistenti evitando di compromettere aree boscate o di particolare pregio ambientale / agronomico.

2h **AMBITO NORMATIVO "Emc"**

2h.1 Comprende l'area in uso per la disciplina sportiva di motocross ove sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati ad attività sportive, per il tempo libero e lo svago.

E' ammessa la costruzione di accessori pertinenziali strettamente necessari allo svolgimento delle attività sportive, con procedura di concessione edilizia convenzionata.

2h.2 Trova applicazione il dispositivo dell'art.18 comma 2 punto 2 delle presenti N.di A.

2l **AMBITO NORMATIVO "Ema"**

Area agricola che ammette ulteriori funzioni con possibilità di trasformarla, a supporto di usi culturali, espositivi e/o ricettivi, alle seguenti condizioni:

- *vincolo di uso extra-agricolo per 20 anni con riconversione automatica agli usi agricoli dopo la scadenza, salvo eventuali rinnovi per gli stessi usi;*
- *recupero per lotti funzionali con interventi fino alla ristrutturazione edilizia delle strutture esistenti, e fino al risanamento conservativo per il solo corpo principale del filatoio. Eventuali parti già a destinazione residenziale potranno essere conservate;*

- *ampliamento, anche non in aderenza alle strutture esistenti, in misura non superiore al 100% della SC attuale, per un'altezza non superiore a 5 mt misurati in gronda, su un solo piano a soli fini espositivi;*
- *localizzazione e scelta tipologica per le parti da integrare coerente e in continuità con i volumi edilizi esistenti, da sottoporre a parere della CLP. La verifica dell'inserimento dovrà prevedere adeguate simulazioni grafiche e/o fotografiche dalla via Cuneo e dalla via Vecchia di S. Anna;*
- *accesso veicolare da conservare ove esistente, su sedime non asfaltabile;*
- *individuazione in sede progettuale di area destinata a servizi, in misura non inferiore a 1.500 mq, in parte lungo la via Vecchia di S. Anna a destinazione a verde, ed in parte con dotazione di spazi per la sosta in misura non superiore ai 5 posti auto da recuperare nelle aree interne senza modificazione dei sedimenti e senza asfaltature;*
- *conservazione e valorizzazione della fascia arborea esistente lungo il canale e della consistenza arborea esistente nel resto dell'area, con possibilità di sua sostituzione o integrazione con soluzioni già identificate in sede progettuale da apposita professionalità in misura non inferiore a 1000 mq;*
- *contenimento delle nuove parti impermeabilizzate facendo comunque ricorso solo a soluzioni con pavimentazione drenante,*
- *si richiama il rispetto della verifica delle soglie di contaminazione ai sensi del Dlgs152/06 ove del caso.*

ART. 71 – PRESCRIZIONI GEOTECNICHE

1) Il P.R.G. del Comune di Boves, mediante la “Variante 2008”, consegue l’adeguamento ai criteri ed alle specifiche tecniche regionali di cui alla Circ. 7/LAP dell’08/05/96 e successiva Nota Tecnica Esplicativa pubblicata sul B.U.R. n.5 del 02/02/2000, nonché al P.A.I. approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001.

2) Il P.R.G. individua, su tutto il territorio comunale e per ogni singola area, la classe e/o le classi di idoneità d’uso e di rischio idrogeologico (Classe II - Classe III) secondo le risultanze e le indicazioni contenute nella “Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità alla utilizzazione urbanistica”. Ciascuna classe è sottoposta a prescrizioni di ordine geologico-tecnico progressivamente più restrittive.

Negli elaborati le porzioni di territorio riferite ad una data classe sono delimitate da un tratto grafico. Necessariamente, il grado di precisione del segno varia da punto a punto, essendo condizionato da vari fattori tra cui la scala adottata per la rappresentazione, la precisione della base topografica e, non da ultimo, la qualità del dato disponibile. In corrispondenza del limite esiste pertanto un intorno nell’ambito del quale è possibile intervenire con analisi di maggior dettaglio, con lo scopo di affinare l’andamento del limite stesso.

In altri termini, l’appartenenza ad una data classe della porzione di territorio immediatamente adiacente al limite riportato in carta può essere suscettibile di precisazione, qualora se ne ravvedesse la necessità, alla luce di specifici approfondimenti.

Non è attribuita al Comune una diretta competenza a promuovere od effettuare controlli di carattere geologico – geotecnico – idraulico, per la natura strettamente amministrativa del titolo abilitativo edilizio, in relazione agli scopi che essa istituzionalmente deve assolvere di mero accertamento della rispondenza del progetto relativo alle norme della legge urbanistica, delle leggi di settore e del regolamento edilizio nonché alle prescrizioni di Piano Regolatore.

3) In relazione alla zonizzazione di carattere geologico – tecnico individuata nella Carta di Sintesi della Pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, riportata altresì nelle tavole di progetto di P.R.G., valgono le prescrizioni che seguono.

3.1) Classe II – Pericolosità geomorfologica moderata

Sono le aree idonee all’utilizzo urbanistico con l’adozione di limitati accorgimenti tecnici e sulla base di analisi geologiche puntuali. Questa classe si articola nelle seguenti parti, in ragione delle specifiche condizioni geologiche, morfologiche, idrologiche e litotecniche.

3.1.1) Classe II-1p

Settori sub-pianeggianti, interessati da problematiche geotecniche, superabili nell’ambito del progetto relativo alle fondazioni; condizionati da modesti allagamenti, sempre a bassa energia, per i quali si evidenzia la necessità di interventi manutentivi e/o caratterizzati da un contesto geologico – geomorfologico ed idrogeologico tale da rendere possibili una depressione e/o un collasso superficiale dovuti al crollo di cavità sotterranee generate da attività ipogea.

Gli interventi edilizi ed urbanistici, eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. 14/01/2008 e s.m.i., dovranno essere preceduti da una verifica tecnica, con studi di dettaglio volta a dimostrare la compatibilità dell'intervento e le condizioni di rischio esistente in rapporto al condizionamento locale presente.

3.1.2) Classe II-2p

Aree inondabili da acque con bassa energia legate ad esondazione dei corsi d'acqua (evento di piena di riferimento Tr 300-500 anni - Classe Em).

Settori di territorio caratterizzati da un contesto geologico – geomorfologico ed idrogeologico tale da rendere possibili una depressione e/o un collasso superficiale dovuti al crollo di cavità sotterranee generate da attività ipogea.

Gli interventi edilizi ed urbanistici, eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. 14/01/2008 e s.m.i., dovranno essere preceduti:

- da una verifica tecnica, con studi di dettaglio, volta a dimostrare la compatibilità dell'intervento e le condizioni di rischio esistente in rapporto al condizionamento locale presente.
- Da un'eventuale verifica idraulica, in relazione a quanto disposto nello studio redatto dal Prof. Ing. V. ANSELMO nell'ambito delle "Verifiche di compatibilità idraulica delle previsioni dello strumento urbanistico vigente (art. 18 PAI)" del Comune di Boves.

3.1.3) Classe IIc

Settori di versante da bassa acclività o sub-pianeggianti a media acclività, interessati da problematiche di tipo geotecnico, geologico, geomorfologico ed idrogeologico.

L'edificabilità di queste aree risulta quindi condizionata ma attuabile ai sensi del D.M. 14/01/2008 e s.m.i., della L.R. 45/89.

Non debbono essere previsti insediamenti ed opere di nessun genere senza preventivo studio geologico e geotecnico approfondito e corredato da specifiche indagini.

Le caratteristiche dello studio devono essere tali da dimostrare la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata e nelle aree ad essa afferenti.

Il Geologo dovrà pertanto certificare l'edificabilità e, se sussiste l'edificabilità, l'impiego di opere speciali o indagini geotecniche mirate.

La relazione geologica deve essere redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione di Geologo, a norma della legge 3/02/1963 n° 112 e dalla legge 25/07/1966 n° 616.

3.2) Classe III – Pericolosità geomorfologica elevata.

In questa classe ricadono le aree che sono soggette o assoggettabili a condizioni di pericolosità geomorfologica ed ove il rischio può accrescersi con l'urbanizzazione; l'utilizzo urbanistico non è consentito od è legato ad interventi di riassetto territoriale. A seconda delle condizioni di edificazione e del degrado di intensità dei fenomeni, la classe è articolata nei seguenti gruppi.

3.2.1) Classe IIIAp

Aree inedificate, o con edifici sparsi, che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

In questa classe ricadono, porzioni di territorio interessate da processi legati alla dinamica fluviale con un grado di pericolosità:

- moderato (area esterna all'evento di piena di riferimento di 300 - 500 anni del Torrente Gesso in assenza di un chiaro elemento morfologico e zone di ristagno) (T. Gesso).
- moderato (evento di piena di riferimento di 300 - 500 anni) Classe Em e zone di ristagno (T. Gesso).

Per tali aree sono consentiti, a titolo di esempio, gli interventi:

1. che non modifichino in modo significativo i fenomeni idraulici naturali che possono manifestarsi all'interno delle aree riconosciute a rischio;
2. che non costituiscano rilevanti ostacoli al deflusso naturale delle acque;
3. che non limitino sensibilmente la capacità d'invaso delle stesse;
4. che non incidano negativamente sulle aree circostanti;
5. interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;
6. relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:
 - 6.1) manutenzione ordinaria;
 - 6.2) manutenzione straordinaria;
 - 6.3) restauro e risanamento conservativo;
 - 6.4) mutamento di destinazione d'uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e/o non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);
 - 6.5) ristrutturazione edilizia e ampliamento "una-tantum" (max 20%) del volume originario per adeguamento igienico, sanitario e funzionale; realizzazione dei volumi tecnici, dotazione di opere e/o volumi pertinenziali;
 - 6.6) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio; il modesto aumento di carico antropico è ammesso ove si preveda la dismissione di locali a rischio (ad esempio dismissione di piani terra e utilizzazione di piani superiori) e comunque non deve comportare un aumento della S.U.L. residenziale maggiore del 20% di quella esistente; non è ammesso l'aumento delle unità abitative esistenti.
- 7) la realizzazione di opere ed impianti non altrimenti localizzabili quali rifugi, bivacchi, prese, captazioni, centraline idroelettriche, impianti tecnologici, opere urbanizzative e simili.

La fattibilità degli interventi ai punti 6.5, 6.6, 7, dovrà essere attentamente "verificata ed accertata" a seguito dell'espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e, qualora necessario, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali (comprese le piste forestali) purché realizzate in modo tale da non innescare fenomeni di dissesto.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77.

- elevato (evento di piena di riferimento di 100 - 200 anni) Classe Eb;
Per tali aree sono consentiti tutti gli interventi riportati dall' Art. 9 (Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) - punto 6 delle norme di attuazione (PAI).
- molto elevato (evento di piena di riferimento di 20 - 50 anni) Classe Ee.
Per tali aree sono consentiti tutti gli interventi riportati dall' Art. 9 (Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) - punto 5 delle norme di attuazione (PAI).
Gli interventi potranno essere realizzati solo a seguito di studi, condotti in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11/03/1988 e s.m.i. e D.M. 14/01/2008 e s.m.i., volti a dimostrare la compatibilità tra l'intervento e le condizioni di dissesto e di rischio esistenti, nonché a prescrivere gli eventuali accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Tali studi devono essere allegati al progetto d'intervento, redatti ed asseverati da uno o più tecnici abilitati in materia per le rispettive competenze.

3.2.2) Classe IIIB-3p

Aree edificate nelle quali le condizioni di pericolosità geomorfologica impongono interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio edilizio esistente.

A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (punto 7.3. delle N.T.E della Circ. P.G.R. n° 7/LAP del 08/05/1996). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.

Ricadono in questa classe le porzioni di territorio interessate da processi legati alla dinamica fluviale con un grado di pericolosità:

- moderato (area esterna all'evento di piena di riferimento di 300 – 500 anni del Torrente Gesso in assenza di un chiaro elemento morfologico) e zone di ristagno;
- moderato (evento di piena di riferimento di 300 - 500 anni) Classe Em e zone di ristagno (T. Gesso).
Relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:
 - 6.1) manutenzione ordinaria;
 - 6.2) manutenzione straordinaria;
 - 6.3) restauro e risanamento conservativo;
 - 6.4) mutamento di destinazione d'uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e/o non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);
 - 6.5) ristrutturazione edilizia e ampliamento “una-tantum” (max 20%) del volume originario per adeguamento igienico, sanitario e funzionale; realizzazione dei volumi tecnici, dotazione di opere e/o volumi pertinenziali;

- 6.6) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio; il modesto aumento di carico antropico è ammesso ove si preveda la dismissione di locali a rischio (ad esempio dismissione di piani terra e utilizzazione di piani superiori) e comunque non deve comportare un aumento della S.U.L. residenziale maggiore del 20% di quella esistente; non è ammesso l'aumento delle unità abitative esistenti.

La fattibilità degli interventi ai punti 6.5, 6.6, dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a seguito dell'espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e, qualora necessario, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

Tali studi devono essere allegati al progetto d'intervento, redatti ed asseverati da uno o più tecnici abilitati in materia per le rispettive competenze.

3.2.3) Classe IIIB-4p

Aree edificate nelle quali le condizioni di pericolosità geomorfologica impongono interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio edilizio esistente.

Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.

Ricadono in questa classe le porzioni di territorio interessate da processi legati alla dinamica fluviale con un grado di pericolosità:

- elevato (evento di piena di riferimento di 100 - 200 anni) Classe Eb;
Per tali aree sono consentiti tutti gli interventi riportati dall' Art. 9 (Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) - punto 6 delle norme di attuazione (PAI).

- molto elevato (evento di piena di riferimento di 20 - 50 anni) Classe Ee.
Per tali aree sono consentiti tutti gli interventi riportati dall' Art. 9 (Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) - punto 5 delle norme di attuazione (PAI).

Gli interventi potranno essere realizzati solo a seguito di studi, condotti in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 14/01/2008 e s.m.i., volti a dimostrare la compatibilità tra l'intervento e le condizioni di dissesto e di rischio esistenti, nonché a prescrivere gli eventuali accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Tali studi devono essere allegati al progetto d'intervento, redatti ed asseverati da uno o più tecnici abilitati in materia per le rispettive competenze.

3.2.4) Classe IIIAc

Aree inedificate, o con edifici sparsi, che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi

insediamenti.

In questa classe ricadono, porzioni di territorio interessate dalla presenza di:

- frane, con un grado di pericolosità elevato Fq;
Per tali aree sono consentiti tutti gli interventi riportati dall' Art. 9 (Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) - punto 3 delle norme di attuazione (PAI).
- frane, con un grado di pericolosità molto elevato Fa;
Per tali aree sono consentiti tutti gli interventi riportati dall' Art. 9 (Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) - punto 2 delle norme di attuazione (PAI).
- conoidi attivi, con un grado di pericolosità molto elevato Ca;
Per tali aree sono consentiti tutti gli interventi riportati dall'art. 9 (Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) – punto 7 delle norme di attuazione (P.A.I.).
- valanghe, con un grado di pericolosità moderato Vm;
Per tali aree sono consentiti tutti gli interventi riportati dall' Art. 9 (Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) - punto 11 delle norme di attuazione (PAI).
- valanghe, con un grado di pericolosità molto elevato Ve;
Per tali aree sono consentiti tutti gli interventi riportati dall' Art. 9 (Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) - punto 10 delle norme di attuazione (PAI).
- spfondamenti attivi e caratterizzate da un contesto geologico predisponente l'innescò di potenziali sink hole.
Per tali aree sono consentiti tutti gli interventi riportati dall' Art. 9 (Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) - punto 3 delle norme di attuazione (PAI).
Gli interventi potranno essere realizzati solo a seguito di studi, condotti in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11/03/1988 e s.m.i. ed al D.M. 14/01/2008 e s.m.i., volti a dimostrare la compatibilità tra l'intervento e le condizioni di dissesto e di rischio esistenti, nonché a prescrivere gli eventuali accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Tali studi devono essere allegati al progetto d'intervento, redatti ed asseverati da uno o più tecnici abilitati in materia per le rispettive competenze.

3.2.5) Classe IIIB-2c

Aree edificate nelle quali le condizioni di pericolosità geomorfologica impongono interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio edilizio esistente.

A seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti.

Ricadono in questa classe le porzioni di territorio interessate dalla presenza di:

- spfondamenti attivi e caratterizzate da un contesto geologico predisponente l'innescò di potenziali sink hole.
Per tali aree l'Amministrazione Comunale, mediante un' "Indagine geologica preliminare per verificare la presenza di attività carsiche nel settore di territorio compreso tra Via San Martino e l'ex - cotonificio, in loc. Moretta" redatta dal Geol. VIADA Eraldo, ha escluso la presenza, a grande scala, di forme ipogee riconducibili a processi carsici attivi che possano costituire pregiudizio per un utilizzo delle stesse a fini urbanistici.
L'edificabilità di queste aree risulta comunque condizionata da uno studio geologico, geofisico e geotecnico approfondito e corredato da specifiche indagini, volto a stabilire la compatibilità dell'intervento proposto in relazione alle condizioni di rischio esistenti.
Lo studio, basato principalmente sulla geofisica applicata, dovrà fornire indicazioni sia sull'eventuale presenza, dimensioni e profondità di eventuali cavità ipogee, che, se possibile, sulla profondità del substrato carbonatico.
Inoltre, in parallelo, si dovranno effettuare indagini geognostiche e geotecniche necessarie per l'individuazione ed il dimensionamento delle tipologie fondazionali compatibili con le condizioni di rischio evidenziate.

3.2.6) Classe IIIB-3c

Aree edificate nelle quali le condizioni di pericolosità geomorfologica impongono interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio edilizio esistente.

A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (punto 7.3. delle N.T.E della Circ. P.G.R. n° 7/LAP del 08/05/1996). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.

Ricadono in questa classe le porzioni di territorio interessate dalla presenza di:

- frane, con un grado di pericolosità elevato Fq.
Per tali aree sono consentiti tutti gli interventi riportati dall' Art. 9 (Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) - punto 3 delle norme di attuazione (PAI).
Gli interventi potranno essere realizzati solo a seguito di studi, condotti in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11/03/1988 e s.m.i. ed al D.M. 14/01/2008 e s.m.i., volti a dimostrare la compatibilità tra l'intervento e le condizioni di dissesto e di rischio esistenti, nonché a prescrivere gli eventuali accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Tali studi devono essere allegati al progetto d'intervento, redatti ed asseverati da uno o più tecnici abilitati in materia per le rispettive competenze.

3.2.7) Classe IIIB-4c

Aree edificate nelle quali le condizioni di pericolosità geomorfologica impongono interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio edilizio esistente.

Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.

Ricadono in questa classe le porzioni di territorio interessate dalla presenza di:

- frane, con un grado di pericolosità molto elevato Fa;

Per tali aree sono consentiti tutti gli interventi riportati dall' Art. 9 (Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) - punto 2 delle norme di attuazione (PAI).

- conoidi attivi, con un grado di pericolosità molto elevato Ca;
Per tali aree sono consentiti tutti gli interventi riportati dall'art. 9 (Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) – punto 7 delle norme di attuazione (P.A.I.).
- valanghe, con un grado di pericolosità moderato Vm.
Per tali aree sono consentiti tutti gli interventi riportati dall' Art. 9 (Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) - punto 11 delle norme di attuazione (PAI).
Gli interventi potranno essere realizzati solo a seguito di studi, condotti in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11/03/1988 e s.m.i. ed al D.M. 14/01/2008 e s.m.i., volti a dimostrare la compatibilità tra l'intervento e le condizioni di dissesto e di rischio esistenti, nonché a prescrivere gli eventuali accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Tali studi devono essere allegati al progetto d'intervento, redatti ed asseverati da uno o più tecnici abilitati in materia per le rispettive competenze.

3.2.8) Classe III - indifferenziata

Porzioni del territorio non edificate, o con presenza di isolati edifici, da considerarsi complessivamente come una Classe IIIAc, con locali aree di Classe IIIBc ed eventuali aree in Classe IIc non cartografate.

Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, da sviluppare nell'ambito di varianti future dello strumento urbanistico, le porzioni classificate in Classe III indifferenziata sono inedificabili e sono consentiti sugli edifici isolati, eventualmente presenti in tali aree, oltre agli interventi permessi nella classe IIIAc:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- mutamento di destinazione d'uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e/o non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);
- ristrutturazione edilizia e ampliamento “una-tantum” (max 20%) del volume originario per adeguamento igienico, sanitario e funzionale; realizzazione dei volumi tecnici, dotazione di opere e/o volumi pertinenziali;
- un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio; non è ammesso l'aumento delle unità abitative esistenti.

E' inoltre ammessa la realizzazione:

- di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto gli edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla costruzione aziendale; tali edifici devono risultare non diversamente localizzabili

nell'ambito dell'azienda agricola e la loro fattibilità deve essere verificata da opportune indagini geologiche;

- di opere ed impianti non altrimenti localizzabili quali rifugi, bivacchi, prese, captazioni, centraline idroelettriche, impianti tecnologici, opere urbanizzative e simili.

Tutti gli interventi dovranno essere attentamente “verificati ed accertati” a seguito dell'espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e, qualora necessario, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

4) Disposizioni generali

1. Ciascuna classe e sottoclasse, precedentemente citate, è assoggettata a tutte le normative vigenti, nazionali e regionali, di carattere geologico, geotecnico, idrogeologico ed idraulico; e in generale a tutte le norme relative al riassetto del territorio.

In particolare la normativa tecnica per le costruzioni di riferimento per tutto il territorio nazionale dal 01/07/2009 sono le norme tecniche contenute nel D.M. 14/01/2008.

Dal 1 gennaio 2012 si applicano, inoltre, su tutto il territorio piemontese le procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 (B.U.R.P. n. 50 del 15/12/2011), successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012 (B.U.R.P. n. 8 del 23/02/2012).

Per quanto riguarda l'ambito urbanistico, le procedure e relative applicazioni nelle diverse zone sismiche sono illustrate ai punti 4 e 5 dell'allegato alla D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 mentre con Determinazione Dirigenziale n. 540/DB1400 del 09/03/2012 Allegato A sono state approvate le modalità per la predisposizione degli studi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico a supporto degli strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e strutturali dei Comuni compresi nelle zone sismiche 3S e 3, in vigore dal 1° giugno 2012

2. Ogni tipo di intervento, compreso il cambio di destinazione d'uso, ad eccezione degli interventi elencati al punto 5 di questo capitolo, è subordinato alla sottoscrizione, da parte del soggetto attuatore e/o concessionario, di atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone derivanti dal dissesto segnalato. Quanto sopra si applica alla classe III ed alle relative sottoclassi.
3. Nell'ambito delle norme, a carattere generale, relative alla classe III, sono consentiti i seguenti tipi d'intervento:
 - gli interventi idraulici e quelli di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e/o di dissesto nel rispetto del D.M. 14/01/2008 e s.m.i.;
 - mutamento di destinazione d'uso in destinazioni a minor rischio geologico-idraulico nelle quali vi sia una diminuzione del carico antropico e non vi sia la presenza stabile di persone (cfr. punto 6.3 della N.T.E. alla Circ. P.G.R. 08/05/1996 n° 7/LAP);
 - con specifico riferimento alle attività agricole presenti sui versanti o ubicate in prossimità del reticolo idrografico attualmente non compreso nelle

perimetrazioni definite dal P.S.F.F. e dal P.A.I (Fasce Fluviali A, B, C) - ma site in ambiti comunque esterni a settori riconducibili alla fascia A di detti Piani (alveo ordinario o straordinario in base a criteri idraulici o geomorfologici), in assenza di alternative praticabili, si ritiene possibile, qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano tecnicamente, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare tali nuove costruzioni in ambiti di dissesti attivi l.s. (Fa, Ee, Eb, ecc.), in settori interessati da processi distruttivi torrentizi o di conoide, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti. Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola, e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i..

La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es. ai parchi fluviali), vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.

Gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico e i Piani Comunali di Protezione Civile dovranno essere reciprocamente coerenti.

Si esclude la realizzazione di nuovi campeggi in aree riconosciute nelle Classi terze.

4. Le distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, nonché quelli appartenenti al demanio ancorché non iscritti nei predetti elenchi e non normati nelle "Verifiche di compatibilità idraulica delle previsioni dello strumento urbanistico vigente (art. 18 PAI)" redatte dal Prof. Ing. V. ANSELMO, sono stabilite dall'art. 96, lett. f), del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e dagli artt. 132 ÷ 136, del R.D. 8 maggio 1904, n.368.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di cambiamento di destinazione d'uso (in destinazioni a minor rischio geologico-idraulico) sono consentiti anche senza la certificazione geologica, geotecnica, idrogeologica ed idraulica purché non comportino aumenti della volumetria esistente o trasformazioni radicali della struttura edilizia e delle aree pertinenziali esistenti, né aumento del carico urbanistico.
6. Si richiamano le prescrizioni specifiche relative alle singole aree contenute nell'elaborato geologico-tecnico denominato Verifiche di Compatibilità Idrogeologica, Prevenzione Rischio Sismico (elaborato: schede).